

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2188 di martedì 16 giugno 2009

La valutazione dei rischi: cosa puo' fare un RLS?

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: come può contribuire attivamente alla valutazione dei rischi? Qual è il suo compito? Dal bollettino "Toscana RLS".

Pubblicità

Presentiamo un approfondimento sulla valutazione dei rischi e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tratto dal Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana RLS.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

La valutazione dei rischi: Cosa può fare un RLS?

Il D.Lgs 81/08 all'art. 29 definisce in che modo si fa la valutazione dei rischi.

Il comma 2 di tale articolo dice che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento previa consultazione del/dei RLS.

Prevvia vuol dire che la consultazione deve avvenire prima o durante il processo di valutazione.

Il primo passo è dunque quello di richiedere ufficialmente di essere consultato.

Il compito più impegnativo per il RLS è sicuramente quello di verificare che siano valutati tutti i rischi di tutti/e i lavoratori/trici. Innanzitutto occorre che nel documento siano ben definiti i criteri adottati per eseguire la valutazione, le norme tecniche seguite e le eventuali misurazioni dei livelli di esposizione effettuate.

Ad esempio nel documento non può essere scritto genericamente che il rischio rumore in una determinata postazione è basso, senza la opportuna misura con strumentazioni e metodi definiti da norme tecniche e il riferimento ai limiti di esposizione considerati dalle leggi o dalle norme di buona tecnica. Ma soprattutto il contributo dell'RLS deve essere costituito dalle conoscenze dei lavoratori sui tempi e modalità di esposizione per ogni postazione e dal confronto con quanto espresso dal datore di lavoro.

Un buon metodo per poter contribuire attivamente alla valutazione dei rischi, o per controllarne la validità, è costruirsi una propria check-list con i rischi che si ritiene essere presenti in azienda e controllare sul documento se sono stati affrontati tutti e in che maniera.

Esistono in internet tantissime check-list già proposte per i vari settori lavorativi (un elenco abbastanza esaustivo si trova nel sito dell'ISPESL www.ispesl.it nella sezione documenti).

Può essere utile cercare di costruirsi la propria seguendo uno schema generale* inserendo i vari rischi presenti sul proprio luogo di lavoro (per ciascuna mansione e/o postazione) e consultando i compagni di lavoro.

La valutazione dei rischi dovrebbe prevedere anche l'analisi del registro infortuni e porre particolare attenzione a eventi sentinella, cioè ad incidenti che, pur non avendo comportato danni importanti, possono però smascherare situazioni di rischio anche grave che devono essere modificate.

Analoga considerazione deve essere rivolta ai risultati degli accertamenti sanitari che, in presenza di rischio chimico, devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi, proprio in considerazione del fatto che senza conoscere i danni non

siamo in grado nemmeno di valutare i pericoli, ovvero a eventi sentinella di patologie professionali o correlate con l'attività lavorativa e in particolare legati a fattori nuovi di rischio (ergonomici, allergici, chimici, organizzativi etc).

È importante ricordare che la valutazione di rischio deve tener conto delle differenze di genere (ovvero devono essere presi in considerazione anche diversi limiti di riferimento in caso di lavoratori uomini o donne) e, se nel luogo di lavoro ci sono lavoratrici, il documento di valutazione dei rischi deve indicare se ad ogni mansione possono essere adibite lavoratrici in gravidanza o in puerperio.

Inoltre una buona valutazione dei rischi oltre a analizzare le singole postazioni e individuarne i rischi, ne definisce la gravità e programma i necessari interventi tecnici per ridurne l'entità.

*Schema generale dei rischi:

RISCHI PER LA SICUREZZA (rischi di natura infortunistica)

- ? Strutture e ambiente di lavoro
- ? Macchine
- ? Uso di energia elettrica
- ? Impiego di sostanze pericolose
- ? Incendio ? Esplosione

RISCHI PER LA SALUTE (Rischi di natura igienico ambientale)

- ? Ag. Chimici
- ? Ag. cancerogeni
- ? Ag. Fisici
 - o Rumore
 - o Vibrazioni
 - o r. elettromagnetiche
 - o r. ottiche artificiali
 - o microclima
 - o r. ionizzanti
- ? Ag. Biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE (Cosiddetti rischi "trasversali")

- ? Organizzazione del lavoro
- ? Fattori psicologici
- ? Fattori ergonomici (Movimentazione manuale dei carichi, posture non corrette, movimenti ripetitivi, ecc.)
- ? Condizioni di lavoro difficili



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).